

Legge regionale 28 novembre 1997 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

Art. 10

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, individua gli enti locali risultanti già proprietari degli immobili oggetto dell'intervento che saranno invitati a presentare le domande di finanziamento, fissa i termini per la presentazione delle stesse ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande medesime.